



Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE
*(art. 37, L.R. 3/1994)***



Approvato con D.G.P. n. 146 del 24/03/2014

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE

(art. 37, L.R. 3/1994)

PARTE 1 - PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 1 *(Contenuti del regolamento)*
- Articolo 2 *(Ruolo della Provincia)*
- Articolo 3 *(Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia)*
- Articolo 4 *(Strumenti per la gestione del contenimento del cinghiale)*
- Articolo 5 *(Aree di intervento)*
- Articolo 6 *(Tecniche di intervento)*
- Articolo 7 *(Impiego degli operatori)*
- Articolo 8 *(Conseguimento dell'abilitazione)*
- Articolo 9 *(Mezzi di intervento)*

PARTE 2 - REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 10 *(Tipologie di controllo)*
- Articolo 11 *(Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario)*
- Articolo 12 *(Scelta degli operatori)*
- Articolo 13 *(Interventi di controllo ordinario)*
- Articolo 14 *(Funzioni della Polizia Provinciale)*
- Articolo 15 *(Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di Vigilanza Privata convenzionati)*
- Articolo 16 *(Funzioni degli altri addetti alla vigilanza)*
- Articolo 17 *(Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di operatori)*
- Articolo 18 *(Doveri degli operatori)*
- Articolo 19 *(Interventi di controllo straordinario)*

PARTE 3 - VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 20 *(Addetti alla vigilanza)*
- Articolo 21 *(Sanzioni amministrative e penali)*
- Articolo 22 *(Sanzioni accessorie)*
- Articolo 23 *(Provvedimenti a carico degli operatori)*
- Articolo 24 *(Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto)*
- Articolo 25 *(Norma finale)*

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE

PARTE 1

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 1

Contenuti del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione del controllo del cinghiale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994, all'art. 15 della L.R. 49/1995, ai contenuti del T.U. sui regolamenti regionali – Titolo VI "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati", e a quelli del regolamento provinciale sulla gestione faunistico-venatoria del cinghiale.

Articolo 2

Ruolo della Provincia

La Provincia provvede al controllo del cinghiale nelle aree di divieto di cui all'art. 5 ai fini del raggiungimento della densità agricolo-forestale sostenibile e delega agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) la realizzazione del controllo nella restante parte del territorio provinciale.

Articolo 3

Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) gestiscono il controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) attuano le misure di controllo indirette nel rispetto degli strumenti di gestione di cui all'art. 4. A tale scopo forniscono le recinzioni elettriche o altri mezzi di difesa preventiva a coloro che ne fanno richiesta;
- b) individuano le aree a priorità di intervento nel territorio di loro competenza;
- c) realizzano gli interventi di controllo di loro competenza, nonché quelli a loro delegati dalla Provincia;
- d) comunicano alla Provincia i nominativi di agenti compresi tra quelli indicati all'art. 51 della L.R. 3/1994, disposti a collaborare in modo volontario alla gestione degli interventi di controllo.

Articolo 4

Strumenti per la gestione del contenimento numerico del cinghiale

Oltre al presente regolamento, gli strumenti per il contenimento numerico del cinghiale sono:

- il P.F.V.P. (Piano Faunistico Venatorio Provinciale);
- il Documento Tecnico di Indirizzo per i metodi ecologici;
- il Documento Tecnico di Indirizzo per il controllo annuale del cinghiale;
- il Piano annuale di intervento.

Gli strumenti suddetti definiscono i criteri, le modalità ed i tempi di intervento e articolano la realizzazione del controllo sulla base di piani di intervento annuali.

Articolo 5

Aree di intervento

Nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle Agriturismo-Venatorie (A.A.V.), l'applicazione degli interventi di contenimento terrà conto della suddivisione del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse, però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno modulati, come intensità, in funzione delle densità obiettivo di cui al P.F.V.P.

Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui alla L.R. 3/1994, che nelle aree protette di cui alla L.R. 49/1995.

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e nelle Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) gli interventi di contenimento avranno l'obiettivo di eradicare la popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non vocate. I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (Z.P.R.M.), qualora queste rientrino all'interno dell'area non vocata, mentre per quelle situate all'interno dell'area vocata, il controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle aree circostanti.

Nelle Riserve Naturali invece il controllo è realizzato in funzione delle necessità di tutelare l'ecosistema dall'impatto provocato dall'eccessiva presenza del cinghiale e di contenere il livello dei danni alle attività antropiche entro i limiti stabiliti dalle Comunità delle Riserve Naturali.

La Provincia gestisce direttamente gli interventi nelle aree seguenti:

- Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.);
- Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna, Valle dell'Inferno e Bandella, Sasso di Simone e Simoncello.
- Oasi di Protezione

Le tecniche d'intervento utilizzate in modo prioritario nei sopraindicati istituti (Z.R.C. R.N . e Oasi di Protezione), saranno quelle all'aspetto/appostamento ed in girata.

Nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico-Venatorie, in quelle Agri-turistico-venatorie e nelle aree in divieto di caccia, ad eccezione delle Z.R.C , delle R.N . e delle Oasi di Protezione, la realizzazione degli interventi di controllo è delegata agli A.T.C., che li organizzano e li attuano su autorizzazione della Polizia Provinciale.

Articolo 6

Tecniche di intervento

Il controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.S.P.R.A., nelle linee guida per la gestione del cinghiale.

Tra i metodi ecologici (o indiretti), verrà privilegiato l'impiego delle recinzioni elettrificate, di quelle metalliche, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, adattando alle caratteristiche ambientali del territorio provinciale l'impostazione originaria dei diversi metodi. Ai sensi del presente regolamento è adottata la seguente distinzione:

- **l' aspetto/appostamento ;**
- **la girata** , utilizzando al massimo 20 operatori complessivi ed un numero di cani non superiore a 5;
- **la braccata**, che prevede invece il ricorso ad un numero massimo di 60 operatori complessivi ed una muta di cani non superiore a 10.

Le modalità di impiego della girata sono state appositamente concordate con l'I.S.P.R.A., in funzione dei seguenti criteri:

- a) obiettivi del Programma di contenimento della fauna selvatica;
- b) esigenza di raggiungere un rapporto sostenibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti.

La Provincia si riserva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori tecniche di prelievo che non contrastino con quelle indicate dall'I.S.P.R.A., qualora ve ne sia specifica necessità, in relazione a esigenze di conservazione della fauna selvatica o di tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 7

Impiego degli operatori

Gli interventi di controllo diretto vengono attuati con l'impiego dei seguenti operatori:

1. personale della Polizia Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata convenzionati per gli interventi organizzati dalla Provincia stessa;
2. altri addetti alla vigilanza di cui all'art. 51, L.R. 3/1994;
3. cacciatori abilitati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, secondo le modalità indicate al successivo articolo 8 ed iscritti alla A.T.C.;
4. proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo, purché questi siano in possesso della licenza di caccia in corso di validità ed iscritti alla A.T.C.;
5. cacciatori di selezione a cervidi e bovidi già abilitati ed iscritti alla A.T.C., esclusivamente per interventi all'aspetto/appostamento.

L'impiego degli operatori di cui al punto 3 avviene utilizzando in via prioritaria, i cacciatori che hanno scelto l'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. N° 3/1994 e succ. mod.

Gli operatori di cui ai punti 3, 4 e 5 collaborano con gli addetti alla vigilanza, ed agiscono in stretta collaborazione e sotto il controllo di questi.

L'impiego dei suddetti operatori avverrà secondo le mansioni assegnate loro dagli artt. 15, 16, 17 e 18.

Articolo 8

Conseguimento dell'abilitazione

Il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell' art. 37 comma 4 della L.R. 3/94 e succ. mod., da parte dei soggetti con funzione di operatori nella realizzazione degli interventi di contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla Provincia ed approvate con Deliberazione della Giunta.

L'attività di contenimento del cinghiale - nella forma della braccata, della girata nonché nella forma dell'aspetto/appostamento - nel territorio della Provincia di Arezzo è affidata ai soggetti in possesso della relativa abilitazione (cosidetto foglio giallo) rilasciata a coloro che ne fanno richiesta a questo Ente.

L'abilitazione agli interventi di controllo non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti motivazioni:

- a) rinuncia ad effettuare gli interventi di controllo da parte del cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta alla Provincia;
- b) revoca dell'abilitazione da parte della Provincia, a seguito di violazioni penali di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 9

Mezzi di intervento

Gli interventi di abbattimento nella forma del "controllo ordinario" di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a), vengono effettuati:

- a) esclusivamente con armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a **6,5 mm.**(cal. 30.06, cal. 308, cal. 270, cal. 300, etc...);
- b) per gli interventi all'aspetto/appostamento - serale/notturno - l'arma utilizzata dovrà essere munita di ottica di puntamento. Potrà essere utilizzata una fonte luminosa (faretto).

Gli interventi di contenimento attuati secondo la forma del "controllo straordinario" di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera b), potranno essere effettuati anche con armi a canna liscia di cui all'art. 13, comma 1, L. 157/1992.

Le catture sono realizzate con trappole costituite da recinti di cattura (chiusini), con meccanismo di autoscatto.

PARTE 2

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 10

Tipologie di controllo

Il contenimento numerico del cinghiale è effettuato secondo due forme di controllo:

- a) un controllo definito "**ordinario**", attuato nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui all' art. 4 del presente regolamento e con modalità stabilite nel presente regolamento;
- b) un controllo definito "**straordinario**", adottato in casi di necessità e di urgenza a seguito di Decreto del Presidente della Provincia e realizzato con modalità e tempi indicati nel suddetto provvedimento presidenziale.

Articolo 11

Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario

Il controllo ordinario è attivato su richiesta scritta da parte dei seguenti soggetti:

- a) agricoltori, in forma singola o associata o tramite le Associazioni di categoria;
- b) concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico – Venatorie;
- c) da qualunque cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da parte del cinghiale.

Le richieste di intervento devono essere presentate in forma scritta :

- alla Provincia nelle Z.R.C., R.N .ed Oasi di Protezione ;
- agli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) nel territorio a caccia programmata ed in tutti gli altri Istituti Faunistici.

Gli A.T.C. attivano il responsabile del distretto di gestione all'interno del quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto l'intervento per effettuare il sopralluogo di verifica, che può essere effettuato direttamente dal responsabile di distretto o da un suo sostituto. Nelle aree di propria competenza - Z.R.C., R.N. ed Oasi di Protezione - invece, la Provincia dispone l'intervento a seguito del sopralluogo del proprio personale di vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.

Nel corso del sopralluogo viene verificata la tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli, facendo ricorso in primo luogo a tecniche di contenimento indiretto (impiego di elettropascoli, etc...), subordinando la realizzazione del controllo diretto alla verifica sull'efficacia delle misure preventive.

La messa in opera delle recinzioni elettriche è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle GG.GG. di I.V.P. convenzionati per i terreni posti all'interno delle Z.R.C., delle Riserve Naturali ed Oasi di Protezione .

L'intervento di controllo viene disposto immediatamente nei seguenti casi:

- l'entità dei danni è tale da rendere ormai inutile il ricorso alle misure di prevenzione;
- la morfologia e l'estensione dell'area danneggiata non consentono la messa in opera delle recinzioni elettriche o altre misure preventive.

Gli interventi di controllo diretto vengono attivati entro i tempi stabiliti dal Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n° 33/R del 26.07.2011. L'A.T.C. stabilisce la data, l'ora e la località di ritrovo degli operatori concordandole con il responsabile del distretto di gestione e con il concessionario, nel caso di interventi di controllo nelle A.F.V. e A.A.V. .

Articolo 12

Scelta degli operatori

Il responsabile del distretto di gestione individua per conto degli A.T.C. anche gli operatori che realizzeranno l'intervento. Nelle A.F.V. e A.A.V. la scelta del personale avviene anche in collaborazione con il concessionario.

Per gli interventi all'aspetto/appostamento - effettuati con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento ed esclusivamente con orari 4/12 e 15/24, gli operatori saranno individuati:

- dall' A.T.C. utilizzando gli operatori di cui all'art. 7 punti 3, 4 e 5;
- dalla Provincia, per le Z.R.C., R.N. ed Oasi di Protezione, privilegiando il personale di cui all' art. 7 del presente regolamento.

Per gli interventi in braccata ed in girata gli operatori sono indicati alle A.T.C. dalle squadre di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:

- nelle aree vocate - di massima - interviene la squadra di caccia a cui è assegnata l'area di gestione che include i territori in cui è stato richiesto l'intervento;
- nelle aree non vocate, gli operatori sono indicati dal responsabile di distretto dell'A.T.C. di competenza, anche con un criterio di rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti con l'area non vocata, in funzione della loro disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;
- nelle aree a divieto di caccia di competenza della A.T.C., nelle Z.R.C., nelle R.N. e nelle Oasi di Protezione, l'individuazione degli operatori è effettuata con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune accordo tra il responsabile del distretto venatorio, il comitato di gestione dell' Istituto Faunistico e la Provincia.

Articolo 13

Interventi di controllo ordinario

Gli interventi di contenimento rientranti nella forma del controllo diretto, sono autorizzati dalla Polizia Provinciale.

Per le aree di loro competenza, gli A.T.C. trasmettono via **mail** al Comando della Polizia Provinciale la richiesta, dell'intervento. La Polizia Provinciale redige il relativo provvedimento e ne trasmette copia sempre via **mail**, alla segreteria degli A.T.C.

In ciascuna richiesta di provvedimento sono indicati data, ubicazione dell'area di intervento, gli operatori addetti alla realizzazione del medesimo, il nominativo di chi ha effettuato il sopralluogo, la tecnica di intervento e il/i nominativo/i a cui verrà affidata la vigilanza dell'intervento stesso.

Copia del Provvedimento di autorizzazione viene poi consegnata all'addetto alla vigilanza, dell'intervento di controllo, integrata dall'apposita modulistica. Questa è costituita da:

- 1. scheda localizzazione/tecnica intervento;**
- 2. scheda adesione partecipanti**
- 3. dichiarazione proprietà/conduzione di terreni posti in aree interessate da interventi di contenimento ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. 3/94;**
- 4. scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti;**
- 5. modulo di consegna dei capi abbattuti (anche in parti);**
- 6. scheda individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o meno esploso dei colpi ed il numero di questi ;**
- 7. scheda direzione e vigilanza dell'intervento**

La redazione dei moduli di cui alle lettere 1), 2), 3), 4), 5), 7), è a cura dell'addetto alla vigilanza, il quale li compilerà in funzione dell'esito dei risultati dell'intervento stesso.

La scheda di cui alla lettera 6) dovrà essere sempre compilata dagli operatori negli interventi da appostamento, mentre per quelli in girata e in braccata, sarà compilata solo nel caso previsto al successivo art. 17 punto 6, del presente regolamento.

Tutte le schede compilate relative ad interventi in tutto il territorio provinciale - caccia programmata ed Istituti di divieto - dovranno essere restituite insieme al Provvedimento di autorizzazione al Comando di Polizia Provinciale entro 7 giorni dalla realizzazione dell'intervento stesso.

Nei casi in cui vi fosse un rapporto redatto dagli addetti dalla vigilanza, ne deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Provinciale entro il giorno successivo all'intervento.

Articolo 14

Funzioni della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza negli interventi di controllo e – quando opportuno - potrà in casi eccezionali occuparsi anche della direzione e realizzazione dell'intervento stesso.

Le attività suddette prevedono l'esercizio delle seguenti funzioni:

- 1 eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento (solo all'interno delle Z.R.C. , delle R.N. e delle Oasi di Protezione);
- 2 vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle misure di sicurezza adottate;
- 3 compiti di cui ai punti 1-5 del successivo art. 16, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui anche la direzione e realizzazione dell'intervento;
- 4 attivazione e controllo degli impianti di cattura e soppressione dei capi catturati;
- 5 raccolta, archiviazione ed analisi dei risultati degli interventi di controllo.

Articolo 15

Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di Vigilanza Privata convenzionati

Le Guardie Giurate di Istituti di Vigilanza Privata, nominate con decreto prefettizio e convenzionate con la Provincia, supportano e collaborano con la Polizia Provinciale nelle varie fasi degli interventi di controllo ed in particolare svolgono le seguenti mansioni:

1. sopralluoghi di accertamento su richiesta di intervento all'interno delle Z.R.C., R.N. e Oasi di Protezione;
2. direzione e realizzazione dell'intervento negli istituti di divieto di cui sopra.

Articolo 16

Funzioni degli altri addetti alla vigilanza

Agli addetti alla vigilanza indicati dall'A.T.C. è affidata la direzione e la realizzazione degli interventi. Espletano esclusivamente la vigilanza all'intervento di controllo, non utilizzando pertanto l'arma. Ad essi in particolare spettano i seguenti compiti:

1. redigere l'elenco dei partecipanti e verifica del possesso della relativa abilitazione di cui all'art. 37, L.R. 3/1994 (*cosiddetto foglio giallo*);
2. controllo della validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi (copertura assicurativa per interventi di controllo nei periodi di caccia chiusa e zone di divieto) e dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale;
3. seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;
4. verifica dei capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;
5. assegnazione dei capi abbattuti.

Gli agenti cui viene affidata la vigilanza degli interventi saranno prioritariamente le Guardie Venatorie Volontarie, tuttavia potranno essere autorizzati dalla Provincia, su indicazione degli A.T.C., altri agenti previsti dall' art. 51, L.R. 3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei loro compiti istituzionali. In tale caso sarà sufficiente che questi soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.

Articolo 17

Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di operatori

I proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia ed i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale collaborano alla realizzazione dell'intervento di controllo mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. forniscono le generalità e la documentazione richiesta agli agenti a cui è affidata la direzione dell'intervento;
2. firmano la scheda di adesione dei partecipanti, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. concordano con gli addetti alla vigilanza, le modalità di realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale ed alla conseguente collocazione degli operatori;
4. dispongono i cartelli per segnalare l'intervento lungo le vie di accesso alla zona in cui viene realizzato. La segnalazione dell'intervento è obbligatoria per le tecniche di abbattimento della braccata e della girata e le tabelle di avviso dovranno contenere scritte e simbologia adeguate a far comprendere con immediatezza la natura dell'intervento;
5. dispongono i singoli operatori sul territorio nel rispetto delle modalità concordate. Questa mansione deve essere svolta esclusivamente da parte di figure individuate tra i cacciatori partecipanti all'intervento ed indicate nella scheda di adesione dei partecipanti. L'accettazione dell'incarico da parte di queste è comprovata mediante apposizione della loro firma sulla scheda medesima;
6. in caso di incidente avvenuto nel corso di interventi in girata o in braccata, che abbia come conseguenza il ferimento di partecipanti all'intervento o di persone estranee a questo, gli operatori compilano - al termine dell'intervento - la scheda individuale di cui all'art. 13, punto "6" e la riconsegnano all'addetto alla vigilanza.

Le figure incaricate della disposizione degli operatori avranno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni, preventivamente concordate con gli addetti alla vigilanza dell'intervento, in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo.

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto gli A.T.C. e la Provincia da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione.

Articolo 18

Doveri degli operatori

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di controllo dovranno essere perfettamente a conoscenza dei contenuti del presente regolamento ed a quello sulla sicurezza, approvato con D.P.G. n. 388 del 06/07/2010 (in allegato).

Tutti gli operatori partecipanti agli interventi di controllo dovranno indossare indumenti ad alta visibilità: un giubbotto ed un cappello di colore arancione.

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, ed a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

- a) esplodere colpi verso un bersaglio, senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - dietro di esso vi sia una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;
- b) esplodere colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;
- c) esplodere colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve.

L'eventuale ferimento o decesso di operatori, o di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva relativa alle armi utilizzate, in seguito a violazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, comporterà automaticamente la non idoneità dell'operatore che ha sparato ed il conseguente ritiro dell'abilitazione.

Articolo 19

Interventi di controllo straordinario

La Giunta può autorizzare il Presidente della Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso, per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.

Tali misure vengono adottate mediante Decreto del Presidente della Provincia e con procedura indipendente dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in interventi a carattere straordinario, di cui all'articolo 10, lettera "b" del presente regolamento, per i quali, le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.

PARTE 3

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 20

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta al personale di cui all'art. 7, punti 1 e 2.

Articolo 21

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo alla normativa vigente in materia di armi e di attività venatoria, saranno punite con le sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materie.

Articolo 22

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente le violazioni alle normative in materia di caccia ed armi, comportano anche l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

- a) sospensione individuale dell'abilitazione agli interventi di controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni alla legge sulla caccia che comportino le sanzioni amministrative di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o) della L.R. 3/1994, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b) revoca individuale dell'abilitazione nel caso in cui un operatore riporti denuncia per le violazioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992, ed agli articolo 3 e 4 della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;
- c) revoca collettiva dell'abilitazione alla intera squadra, nel caso in cui un operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o muflone o specie particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 1, della L. 157/1992, durante l'esercizio dell'attività venatoria, o nel corso degli interventi di controllo, con le tecniche della girata e della braccata.

La sospensione o la cancellazione dei cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera raccomandata.

Articolo 23

Provvedimenti a carico degli operatori

Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione temporanea della possibilità di partecipare agli interventi di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell'intervento accertino i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale, di seguito elencati:

- 1) non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:
 - a) mancata collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento;
 - b) disposizione degli operatori sul territorio in modo difforme da quella concordata con l'addetto alla vigilanza che coordina e dirige l'intervento;
 - c) mancata compilazione della scheda individuale di cui all'art. 13, punto 6) soprattutto per quanto riguarda il numero di colpi esplosi;
 - d) mancato uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità.
- 2) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:
 - a) gravi atti di inadempienze nei confronti della vigilanza all'intervento;
 - b) mancata disponibilità, per due volte consecutive - senza giustificato motivo - a partecipare agli interventi di controllo;
 - c) rinuncia intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento.

- 3) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 12 a 24 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni, mettendo così a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini:
- a) esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - vi sia dietro di esso una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;
 - b) esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;
 - c) esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;
 - d) esplosione di colpi in maniera accidentale, avvenuta durante la fase preparatoria dell'intervento, nel corso della sua realizzazione e al termine di questo, durante il ritiro degli operatori.
- 4) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi la squadra che si sia rifiutata di collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle recinzioni elettriche.*
- 5) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi la squadra che si rende responsabile delle seguenti infrazioni:*
- a) mancata disponibilità - non motivata - per due volte consecutive a partecipare agli interventi di controllo;
 - b) rinuncia intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento;

Articolo 24

Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto

L'A.T.C. può disporre anche la revoca della nomina dei responsabili di distretto nei seguenti casi:

- qualora non eseguano o non facciano eseguire i sopralluoghi di verifica disposti dalla stessa A.T.C. , a seguito della richiesta di intervento presentata da una delle figure di cui all'articolo 11, lettere a), b), c)
- qualora non contattino tutte le squadre o tutti gli operatori singoli del proprio distretto per partecipare agli interventi di controllo.

Articolo 25

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 e succ. mod. e di quello provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale.